



Ambasciata d'Italia
Canberra

Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

1. [Cenni normativi](#)
2. [Requisiti](#)
3. [Documenti](#)
4. [PROCEDURA](#)
 - 4.1 [Fase 1 registrazione](#)
 - 4.2 [Fase 2 inserimento istanza](#)
 - 4.3 [Fase 3 verifica consolare](#)
 - 4.4 [Fase 4 valutazione Ministero dell'Interno](#)
 - 4.5 [Fase 5 decreto, notifica, giuramento \(conclusione\)](#)
5. [Semplificazione amministrativa e costi](#)
6. [Contatti e link utili](#)

1.Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l'adesione ai valori nazionali e l'irrepreensibilità della condotta.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell'unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

Legge N.123 del 21 aprile 1983

Legge N. 91 del 5 febbraio 1992

Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017

Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018

Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

2.Requisiti per la richiesta della cittadinanza

- **Residenza nella circoscrizione consolare:**

- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;

- Il coniuge/parte dell'unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

- **Termini di presentazione:** la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano *iure sanguinis*; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

- **Trascrizione del matrimonio/unione civile:** se avvenuti all'estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

- **Validità** del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell'unione civile);

- **Assenza** di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

- **Assenza** di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

- **Assenza** di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

- **Assenza** di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

- Conoscenza della **lingua italiana** non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

- **Pagamento** delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

3. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza

1. Estratto dell'atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Atti di nascita australiani: deve essere un atto di nascita originale emesso dal Registry of Births, Deaths and Marriages, perfezionato con l'Apostille e tradotto da un traduttore NAATI. È necessario scansionare sia il certificato di nascita, sia l'Apostille e la traduzione.

Atti di nascita non australiani: ogni Paese ha le proprie regole di legalizzazione, e quindi è opportuno collegarsi al sito web dell'Ambasciata/Consolato d'Italia competente per verificare come debbano essere perfezionati i certificati di nascita per la trascrizione in Italia.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d'età) – tranne l'Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Certificati australiani: deve essere un **National Police Certificate** emesso dall'Australian Federal Police (non sono accettati certificati emessi da compagnie private), apostillato e quindi tradotto da un traduttore NAATI. È necessario scansionare sia il certificato, sia l'Apostille e la traduzione.

Certificati non australiani: ogni Paese ha le proprie regole di emissione/legalizzazione di questi certificati. È quindi opportuno collegarsi al sito web dell'Ambasciata/Consolato d'Italia competente per verificare come debbano essere perfezionati affinché siano validi in Italia.

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell'Interno, con le modalità indicate nella sezione "Costi".

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.

5. Copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l'atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell'istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce "documento generico" e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell'autocertificazione al posto dell'atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell'unione civile (DPR 445/2000)

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) - eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente **l'Università per stranieri di Siena, l'Università per stranieri di Perugia, l'Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri**

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

1. Gli stranieri (anche se residenti all'estero) che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico

4. PROCEDURA

FASE 1 – **REGISTRAZIONE**

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell'Interno (<https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda>).

Si precisa che l'indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – **INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)**

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda "online" e all'inserimento di tutti i documenti richiesti sull'apposito portale del Ministero dell'Interno: (<https://portaleserviziapp.dlci.interno.it>). **Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all'istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell'Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.**

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

- *nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell'atto di nascita.*
- *Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all'estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.*
- *specificare nell'istanza l'eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione*

FASE 3 – **VERIFICA CONSOLARE**

L'Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell'Interno, una comunicazione relativa all'accettazione o al motivo dell'inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l'autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell'avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – **VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda - prorogabili fino al massimo di 36 mesi - per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della

pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell'Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell'interessato/a.

FASE 5 – **DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO**

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all'email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All'atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all'adozione del decreto:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
- certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell'unione civile italiano/a qualora non sia presente all'atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l'interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L'atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l'atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione "documenti".

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

"GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO"

Gli effetti del giuramento, ovvero l'acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all'AIRE e al verbale dell'avvenuto giuramento.

5. Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell'autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell'unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell'Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell'Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)
"Ministero dell'Interno D.L.C.I Cittadinanza"

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPITRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli della [tabella consolare](#) da applicare

- Autentica di firma sull'istanza: art. 24
- Marca da bollo sull'istanza: art. N/A
- Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
- Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.
(*Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione*)
- Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
- Conformità' della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72
- Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A

6. Contatti e link utili

TROVA IL TUO CONSOLATO

<https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco>

INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL'INTERNO <https://portaleserviziapp.dlci.interno.it>

SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI <https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html>

TABELLA CONSOLARE

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/normativa_consolare/tariffa%20consolare